

STATUTO

COCAM - SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPO D'ORLANDO ME VIA PIAVE
24

Numero REA: ME - 250765

Codice fiscale: 03632590836

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-05-2024 - Statuto completo	2
--	---



Dottor Domenico Giardina
Notaio in Capo d'Orlando

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA
"COCAM SOCIETA' COOPERATIVA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una societa' agricola cooperativa denominata
"COCAM SOCIETA' COOPERATIVA"

Articolo 2 - Sede e Domiciliazione

La cooperativa ha sede nel comune di Capo d'Orlando (ME).
Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze, anche all'estero con delibera dell'assemblea.
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la societa', e' quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3 - Durata

La durata della cooperativa e' determinata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 - Scopo mutualistico

La societa' cooperativa e' retta dal principio della mutualita', in ossequio al quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e si prefigge lo scopo mutualistico di svolgere la propria attivita' caratteristica in modo da far conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attivita' lavorativa a favore della cooperativa, continuita' di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Articolo 5 - Oggetto

La societa' cooperativa si propone inoltre di realizzare il seguente oggetto sociale svolgendo le seguenti attivita':

- 1) assumere lavori nell'ambito di stabilimenti industriali e commerciali ed in particolare di macelli (opifici) e di reparti macelleria, lavorazione, conservazione, confezionamento, preparazione, distribuzione e commercializzazione di carni;
- 2) assumere lavori di facchinaggio e di trasporto o simili per enti pubblici, statali e para statali, enti locali o per e da aziende private o privati, sia direttamente che tramite organismi consortili; assumere lavori o forniture o sub-forniture di trasporto o altro da eseguire direttamente e/o da assegnare tutti o in parte ai propri soci;
- 3) istituire e/o gestire, anche interamente, cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini nell'ambito della logistica aziendale attraverso metodologie che ottimizzano il processo produttivo nelle sue diverse fasi di approvvigionamento, gestione delle scorte, distribuzione e trasporto;
- 4) l'attivita' di autotrasporto merci, per conto terzi; logistica del trasporto in tutte le sue forme, stoccaggio e custodia delle merci; intervento di trasporto ausiliario, intermodale, nazionale ed internazionale;
- 5) l'attivita' di supporto alla promozione ed alla vendita di prodotti commerciali;
- 6) l'attivita' di movimentazione merci e di facchinaggio, di carico e scarico;

Allegato "A"
Rep. 64.636
Racc. 15.604

l'attività di raccolta di magazzino, smistamento e distribuzione e di quant'altro complementare ed ausiliario allo spostamento e mobilità delle stesse, compreso l'assemblaggio, l'imballaggio e l'etichettatura delle merci, il confezionamento, la preparazione e, più in generale, la gestione integrata di magazzini, depositi e simili in conto di terzi;

7) l'assunzione di lavori di trasloco e di tutte le operazioni connesse;

8) servizi socio - sanitari ed educativi orientati alla risposta ai bisogni di minori e giovani, con particolare riguardo a quelli a rischio o in situazioni di disagio e alle loro famiglie;

9) centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;

10) servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

11) servizi domiciliari e di assistenza a famiglie con presenza di soggetti con disabilità medio/grave/gravissima, fornendo attività di sostegno psicologico, di assistenza sociale riabilitazione psicofisica e di mantenimento;

12) Servizi igienico-sanitari domiciliari per persone con disabilità, progettati per fornire assistenza e supporto alle attività quotidiane di igiene personale e cura medica all'interno dell'ambiente domestico, fondamentali per consentire alle persone con disabilità di mantenere un buon livello di igiene personale e di avere accesso ai servizi sanitari necessari nel comfort e nella privacy della propria casa: assistenza all'igiene personale, gestione delle terapie mediche, assistenza alla mobilità, adattamenti ambientali, assistenza alimentare, igiene dell'ambiente domestico

13) Servizi igienico-sanitari per studenti con disabilità, quali: assistenza igienico personale, assistenza igienico-sanitaria, assistenza igienico sanitaria specializzata, adattamenti ambientali, formazione di personale specifico e coordinamento con i genitori e i professionisti sanitari.

14) Programmi di inserimento lavorativo, che mirano a fornire formazione professionale, supporto all'occupazione e opportunità di lavoro a persone che sono disoccupate, sottoccupate o provenienti da contesti svantaggiati.

15) Fornitura di supporto e assistenza a persone con disabilità fisiche, cognitive o sviluppo, inclusi servizi residenziali, programmi di formazione professionale e servizi di supporto familiare.

16) Fornitura di servizi di consulenza, terapia e supporto per individui con disturbi mentali o problemi di salute mentale, inclusi servizi ambulatoriali, residenziali e diurni.

17) Servizi dedicati alla violenza di genere: consulenza e supporto emotivo; assistenza legale, alloggio sicuro, informazioni e sensibilizzazione, programmi di riabilitazione e sostegno, collaborazione con altre agenzie, sportello d'ascolto.

18) Servizi per le dipendenze patologiche: valutazione e diagnosi, trattamento ambulatoriale, ricovero in strutture residenziali, terapie di sostegno, programmi di prevenzione delle ricadute, supporto post-trattamento, servizi di consulenza e sostegno per familiari.

19) Servizi educativi e ricreativi nelle scuole, nei quartieri, nei luoghi informali di aggregazione ed educazione, con particolare attenzione ai ragazzi in difficoltà per disabilità psicofisica, disturbi dell'apprendimento o della socializzazione.

20) Servizi socio-sanitari, educativi e ricreativi per le persone anziane nelle strutture di accoglienza, nei quartieri, nei luoghi informali di aggregazione,

con particolare attenzione agli anziani fragili per condizione psicofisica ed economico sociale.

21) Servizi socio sanitari attraverso attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, i bisogni di salute delle persone che richiedono prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.

22) Attività di sostegno e formazione per adulti, coppie e famiglie:

a) servizi di counseling e sostegno psicologico, che forniscono sostegno emotivo e psicologico a persone che affrontano problemi personali, familiari, sociali relazionali. Possono includere consulenza individuale, di coppia o familiare, gruppi di sostegno e terapia psicologica;

b) servizi di supporto familiare, progettati per aiutare le famiglie a gestire situazioni difficili o complesse, come ad esempio problemi di salute mentale, dipendenza da sostanze psicotrope, dipendenza da alcol, dipendenza dal gioco, violenza domestica o difficoltà finanziarie. Possono includere consulenza, terapia familiare, formazione genitoriale e servizi di tutela dell'infanzia.

23) Attività ricreative per le famiglie e per i giovani.

24) Attività fisica preventiva, riabilitativa e di mantenimento.

25) Promozione, sviluppo e realizzazione di attività sportive, come organizzazione di gare e tornei, attività di formazione, preparazione e gestione di squadre ed attività simili.

26) Attività di prevenzione.

27) Attività di formazione, in particolare in materia di formazione continua, orientamento e dispersione scolastica, gestione della classe e problematiche relazionali, sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

28) Attività di consulenza e orientamento: supporto individuale per accedere a servizi pubblici, benefici sociali, alloggio e altre risorse necessarie per affrontare le sfide quotidiane.

29) Organizzazione di seminari e convegni e attività di editoria e pubblicazione di studi e ricerche.

30) Attività di sensibilizzazione ed animazione della Comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla promozione del benessere dei minori e delle loro famiglie.

31) Attività di sensibilizzazione ed informazione su tematiche ad ampio spettro da svolgere all'interno dell'ambiente scolastico per ogni ordine e grado, avvalendosi delle figure professionali specialistiche dei diversi settori.

32) Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore di minori e giovani in situazioni di disagio e svantaggiati e di affermazione dei loro diritti.

33) Progetti e interventi di cooperazione tecnica/culturale e di solidarietà internazionale per le categorie più svantaggiate, minori a rischio in particolare, con l'obiettivo di diminuire il divario esistente tra i paesi ricchi del nord del mondo ed i paesi impoveriti dell'emisfero sud.

34) Formazione dei partecipanti al Servizio Civile:

a) sviluppo delle competenze personali e professionali necessarie per il loro coinvolgimento attivo nella comunità e nel contesto lavorativo;

b) conoscenza delle tematiche e degli obiettivi del progetto di Servizio Civile;

- c) capacità relazionali e di comunicazione per interagire con diverse categorie di persone;
- d) competenze tecniche e pratiche necessarie per svolgere le attività previste dal progetto;
- e) educazione civica e consapevolezza dei diritti e dei doveri del volontario; sensibilizzazione ambientale, sociale e culturale;
- f) gestione delle situazioni di emergenza e protezione civile, se applicabile al progetto.

35) Programmi Erasmus e Scambi Internazionali:

- a) partecipazione ai programmi Erasmus e ad altri scambi internazionali, fornendo informazioni, orientamento e assistenza pratica per facilitare il processo di candidatura e la preparazione del viaggio.
- b) supporto finanziario ai membri selezionati per partecipare ai programmi Erasmus e ad altri scambi internazionali, attraverso la concessione di borse di studio, sovvenzioni o altre forme di assistenza economica, conformemente alle risorse disponibili e alle necessità dei partecipanti. Favorirà lo scambio di conoscenze, competenze e buone pratiche tra i suoi membri e i partecipanti ai programmi Erasmus e ad altri scambi internazionali, al fine di promuovere la crescita personale e professionale, nonché la cooperazione internazionale.
- c) attività e progetti Erasmus aperti alla partecipazione della comunità esterna, al fine di promuovere la cooperazione internazionale, lo scambio culturale e l'integrazione sociale. Fornirà informazioni e risorse agli interessati della comunità locale riguardanti le opportunità offerte dai programmi Erasmus e da altri scambi internazionali. Collaborerà con istituzioni educative, organizzazioni non governative e altre entità per organizzare eventi, workshop e altre iniziative volte a sensibilizzare sulle opportunità di mobilità internazionale e promuovere la partecipazione attiva della comunità esterna.

36) Servizi di dematerializzazione documentale e gestione archivi (servizi di fotocopiatrice, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio):

- a) dematerializzazione dei documenti da portare in conservazione sostitutiva (documentazione fiscale e amministrativa con obbligo di conservazione per la normativa vigente);
- b) indicizzazione dei documenti per renderli facilmente consultabili anche tramite modalità OCR;
- c) conservazione sostitutiva certificata grazie alla partnership con altre aziende specializzate;
- d) tenuta e conservazione degli archivi cartacei e fornitura dei documenti richiesti in formato digitale in 24 ore, in partnership con altre aziende;
- e) eliminazione certificata dei documenti portati in conservazione sostitutiva tramite partner autorizzati dall'Agenzia delle Entrate;
- f) digitalizzazione di documenti e archivi storici per fondazioni, biblioteche, enti e aziende.

37) Lavorazioni conto terzi in ambito elettronico, meccanico e gomma plastica:

- a) assemblaggio componentistica elettrica:
 - a.1 Acquisizione dei componenti elettrici necessari per l'assemblaggio;
 - a.2 Montaggio fisico dei componenti seguendo le specifiche tecniche fornite;

a.3 Cablaggio e collegamento dei componenti attraverso l'uso di cavi e connettori appropriati;

a.4 Test e controllo qualità per garantire il corretto funzionamento e la conformità agli standard di sicurezza.

a.5 Imballaggio e spedizione dei prodotti finiti ai clienti.

b) Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici).

c) Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione):

c.1 installazione di impianti elettrici in tutti i tipi di edifici e nelle strutture di genio civile: cablaggio e connessioni elettriche, impianti di illuminazione;

c.2 installazione di impianti di collegamento di elettrodomestici e apparecchi elettrici;

c.3 installazione di impianti fotovoltaici.

d) Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione):

d.1 Installazione di sistemi di spegnimento antincendio inclusi quelli integrati;

e) Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale:

e.1 riparazione e manutenzione di motori a combustione interna (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli ed incluse parti e accessori);

e.2 riparazione di turbine e turboalternatori;

e.3 riparazione e manutenzione di pompe, compressori ed apparecchiature relative;

e.4 riparazione e manutenzione di apparecchiature fluidodinamiche e pneumatiche;

e.5 riparazione di valvole;

e.6 riparazione di ingranaggi e organi di trasmissione.

f) Assemblaggio di sistemi di irrigazione e prodotti correlati utilizzando componenti plastici:

f.1 Acquisizione dei componenti plastici necessari per l'assemblaggio;

f.2 Montaggio fisico dei componenti plastici;

f.3 Test e controllo qualità per garantire il corretto assemblaggio e la conformità agli standard di qualità e sicurezza;

f.4 Imballaggio e spedizione dei prodotti assemblati ai clienti, assicurandosi che siano conformi agli standard richiesti.

38) Servizi finanziari agevolati:

a) finanza agevolata, nel rispetto delle vigenti normative inderogabili di legge; valutazione, monitoraggio, istruttoria, tutoraggio e collaudo di iniziative produttive pubbliche e/o private, di sviluppo territoriale di aziende e di beni; studi di fattibilità, informazione, consulenza (nelle forme consentite dalla legge), assistenza nella realizzazione di progetti di sviluppo produttivo anche mediante l'attivazione di strumenti finanziari, ricorrendo le condizioni di legge, pubblici e/o privati, regionali, nazionali, comunitari, internazionali; individuazione, selezione e valutazione di opportunità imprenditoriali e progetti di investimento per nuove attività economiche, anche per conto terzi; verifica della fattibilità tecnica, economica, finanziaria e dell'impatto socioeconomico ed ambientale dei programmi e dei progetti elaborati; promozione di iniziative industriali, artigianali, commerciali, agricole, agroalimentari e dei servizi volti a creare nuova occupazione e nuove

attività imprenditoriali;

b) servizi di pianificazione strategica e operativa, di amministrazione e controllo, di organizzazione, di logistica integrata, di creazione pubblicitaria, di marketing strategico e operativo, di design e di comunicazione, di informazione e dimostrazione, ricerche ed analisi di mercato, programmazione di eventi culturali per conto proprio e/o di terzi, organizzazione di eventi, convegni, congressi e seminari nonché la fornitura di studi, servizi e consulenze (nelle forme di legge) relativi alle materie: della strategia e delle relazioni industriali, del trasferimento tecnologico, delle concentrazioni e del rilievo di imprese, delle ripartizioni di profitti, dell'individuazione e ottimizzazione degli assetti, strutturazioni e configurazioni di società, reti di impresa ed enti di qualsiasi tipo;

c) servizi di consulenza per lo sviluppo di società, imprese, enti e start-up (ivi espressamente ricompresi quelli innovativi), per accelerare la crescita ed il successo di nuove imprese tecnologiche, per supportarle nell'innovazione e in particolare nella "corporate entrepreneurship" (i.e. "sviluppo imprenditoriale di società"), il tutto anche attraverso la messa a disposizione di una rete di servizi e di risorse a supporto di tali imprese.

39) Servizi di consulenza, formazione e sviluppo delle risorse umane, con particolare attenzione alla ricerca industriale, alla progettazione e gestione di corsi di formazione professionale, e all'inclusione lavorativa di categorie svantaggiate:

a) studio, predisposizione e/o realizzazione di interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività;

b) progettazione, nelle forme previste dalla legge, realizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, finanziata e non, con e senza fini di lucro, in ambito regionale, nazionale, comunitario ed internazionale; formazione continua in sanità e partecipazione della società alla progettazione europea nei settori di attività inerenti all'oggetto sociale; promozione ed incentivazione dell'inserimento lavorativo e alla creazione di opportunità di occupazione dei soggetti svantaggiati e delle categorie sociali più deboli, che si trovino in una qualsiasi forma di emarginazione, anche temporanea (persone sole, isolate o in condizioni di difficoltà e disagio, in particolare i detenuti, pensionati, giovani). La società si impegna, inoltre, ad offrire borse di studio ai giovani che per i loro meriti si distingueranno ed a promuovere stage rivolti agli studenti di scuole superiori ed università del proprio territorio al fine di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro;

c) attività di valorizzazione delle risorse umane, orientamento, ricerca e selezione del personale, tutoraggio, attivazione stage e tirocini formativi; progettazione, nelle forme previste dalla legge, realizzazione e gestione di corsi di aggiornamento, di specializzazione, di addestramento e di formazione professionale per conto proprio e/o per conto terzi sia a finanziamento pubblico che privato; e-learning; formazione a distanza; individuazione ed elaborazione di programmi e progetti volti a migliorare le condizioni di lavoro, a favorire l'incontro tra domanda e offerta, a orientare e selezionare i lavoratori; studi e ricerche inerenti il mercato del lavoro, i suoi legami con il mondo della formazione, i rapporti tra mondo del lavoro e credito bancario; partecipazione a progetti regionali, nazionali, comunitari e internazionali volti ad approfondire le suddette tematiche. La società potrà

inoltre aprire sportelli di informazione e formazione, sia per conto proprio che su mandato o concessione di enti pubblici e/o privati. Per le attività di formazione finanziata con contributi pubblici e comunitari non verranno distribuiti utili tra i soci e gli eventuali avanzi di gestione saranno inseriti in bilancio nella voce fondo destinato alla ricerca e sviluppo.

40) Servizi turistici: attività di realizzazione e gestione di strutture ricettive per il turismo ed annessi servizi e, cioè, alberghi, villaggi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, agriturismi, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per turisti ed esercizi per lo svolgimento delle attività connesse e complementari all'attività turistico ricettiva.

41) Lavori di verde pubblico e privato, lavori agricoli e forestali:

a) Acquisto e gestione di attrezzature: la cooperativa può acquistare e gestire macchine e attrezzature specifiche per il giardinaggio, l'agricoltura e i lavori forestali. Questo può essere fatto sia per conto dei soci che per conto di terzi.

b) Lavori di manutenzione del verde stradale: la cooperativa può svolgere attività di manutenzione del verde lungo le strade, che possono includere la potatura degli alberi, la pulizia delle aiuole e altro ancora.

c) Pulizia di latifondi: la cooperativa può anche offrire servizi di pulizia per terreni estesi (latifondi), che potrebbero includere la rimozione di detriti, la pulizia delle aree boschive o agricole e altre attività di pulizia e manutenzione.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio o per conto di terzi, partecipare a pubbliche gare e trattative, concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. Al solo fine di conseguire l'oggetto sociale, la società potrà compiere ogni altra operazione e, in particolare, potrà concedere a favore di terzi fidejussioni ed altre garanzie anche se a titolo gratuito, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. L'assunzione di partecipazioni potrà avvenire esclusivamente per realizzare l'oggetto principale della società, in altre imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso con il proprio. In relazione al proprio oggetto, essa potrà, in maniera comunque non prevalente, compiere qualunque operazione di natura commerciale, industriale, finanziaria (ivi espressamente inclusi i servizi di tesoreria accentrata o di "cash pooling", ove legalmente consentito), mobiliare ed immobiliare, locativa, ipotecaria, assumere partecipazioni ed interessenze, a scopo di investimento e non di alienazione, in altre società, enti od imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, nonché compiere, senza restrizione alcuna, tutto quanto necessario od utile a favorire la realizzazione dell'oggetto medesimo, restando escluse, in ogni caso, la raccolta del risparmio fra il pubblico, nonché le attività riservate dalla legge alle società finanziarie e di intermediazione mobiliare ed ogni altra attività incompatibile con la propria

struttura giuridica.

Nell'oggetto sociale sono comprese, inoltre, le seguenti attività:

- progettazione, nelle forme consentite dalla legge, nell'ambito del codice degli appalti pubblici e della programmazione urbanistica;
- opere anche speciali per l'edilizia, le costruzioni stradali, idrauliche ed industriali;
- organizzazione e gestione, in ogni loro aspetto, di cantieri per conto terzi;
- coordinamento produttivo, tecnico, commerciale, amministrativo e finanziario delle società che ne facciano richieste;
- installazione, assistenza tecnica-applicative e manutenzione di prodotti del sistema informatico;
- organizzazione generale e supporto nelle aree direzionale, commerciale, ufficio gare, amministrazione e finanza, marketing (gestione, organizzazione vendite), studi tecnici di progettazione e di produzione, sistemi di qualità aziendali e formazione del personale, organizzazioni di vendita e ricerche di mercato;
- studio ed attuazione di interventi per il miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi aziendali, della sicurezza aziendale in termini di antinfortunistica, ambienti di lavoro ed ecologia.

La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali e immobiliari, funzionalmente connesse alla realizzazione dell'oggetto sociale o, in ogni caso, ritenute utili od opportune per il perseguimento dello stesso (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti, anche ipotecari, anche a favore di società partecipate) con tassativa esclusione di tutte le attività riservate ex lege, ivi inclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico, le attività riservate alle SIM e alle SGR, l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria", come già in precedenza statuito.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di perseguire l'interesse dei soci e in generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa trae origine dall'esperienza maturata dai soci fondatori nell'associazione di promozione sociale Cocam e in altre realtà del mondo del volontariato. I suoi principi fondanti sono la tutela dei diritti dei minori, sia in ambito nazionale che internazionale, il supporto e il sostegno ai ragazzi e ai giovani, la prevenzione del disagio, la partecipazione attiva di ogni individuo alla vita comunitaria, ravvisandovi la premessa per contribuire alla creazione di una società civile e solidale.

L'attività della Cooperativa è svolta avvalendosi, anche in modo non esclusivo, dell'attività dei soci, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, sia in conto proprio che per conto terzi, anche con la partecipazione a gare pubbliche di appalto.

La cooperativa può aderire ad organizzazioni rappresentative.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della

legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti fra i soci ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti e nei modi stabiliti dai provvedimenti del CICR adottati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. Nr. 385 del 1 settembre 1993. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa può assumere convenzioni, attive e passive, con persone fisiche, Enti pubblici o privati, Associazioni, Istituti e Fondazioni Assistenziali, per l'assistenza, l'istruzione, il sostegno e la rieducazione psicomotoria di minori e giovani in situazione di disagio e per l'assistenza, il sostegno e la riabilitazione psicomotoria di adulti e anziani in situazione di disagio.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La società potrà usufruire di contributi erogati da Regione, Stato e Comunità Europea.

Per lo svolgimento delle attività indicate è consentita l'attività anche con terzi non soci.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Tutte le predette attività dovranno essere svolte nei limiti delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in materia di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

Articolo 6 - Requisiti mutualistici

6.1. La società cooperativa deve intendersi costituita a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, così come determinato al precedente articolo 4.

6.2. L'Organo Amministrativo e l'organo di controllo se nominato, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma della nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 c.c..

6.3. La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

6.4. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere

rispettato il principio di parità di trattamento.

Articolo 7 - Regolamenti

7.1. I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

7.2. In particolare anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m., tali regolamenti interni disciplineranno i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica dei soci, compresa quella di lavoro, l'organizzazione, e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e quello amministrativo, la distribuzione dei ristorni e la raccolta del prestito da soci.

TITOLO III SOCI E QUOTE

Articolo 8 - Soci

8.1. Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, i medesimi dovranno essere tutti persone fisiche, così come stabilito dal secondo comma dell'art. 2522 c.c..

8.2. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa, ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

8.3. I soci lavoratori, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda e mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, dal tipo di rapporto instaurato, discendono tutte le conseguenze di ordine fiscale, previdenziale e assicurativo.

Possono essere altresì soci anche i soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare le persone giuridiche ed enti, sia pubblici che privati.

8.4. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio attività concorrente con quella della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con essa.

8.5. Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

8.6. Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Articolo 9 - Le categorie dei soci - I soci si articolano in categorie in relazione al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione.

Articolo 10 - Soci sovventori - La società cooperativa può emettere quote e/o azioni nominative trasferibili a favore di soci sovventori secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 59, del 31/12/1992.

La società cooperativa può emettere strumenti finanziari, privi di diritti di amministrazione, riservati esclusivamente ad investitori qualificati secondo quanto disposto dall'art. 2526, ultimo comma del codice civile.

Articolo 11 - Categorie speciali di soci -

11.1. Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527 c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

11.2. Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 (cinque) anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Articolo 12 - Procedura di ammissione -

12.1. Possono essere soci della Cooperativa chiunque abbia interesse allo svolgimento delle attività della cooperativa. Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta all'Organo Amministrativo. La domanda deve contenere la:

- a) indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza del richiedente;
- b) indicazione della effettiva attività di lavoro o della disponibilità allo svolgimento delle attività sociali;
- c) superficie e ubicazione degli eventuali fondi che si rende disponibile a conferire;
- d) indicazione della quota che intende sottoscrivere;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso di persona giuridica:

- a) denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

La domanda, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, e deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dalla, eventuale, deliberazione dell'Organo competente.

12.2. L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, delibera sulla domanda e comunica all'interessato con lettera raccomandata la decisione. La delibera di ammissione diventerà operativa solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 13.1. Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che detti versamenti siano stati effettuati, la delibera diventerà inefficace.

12.2.1. La domanda potrà essere rinnovata purchè accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto previsto dall'articolo 20.2.

12.3. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla registrazione nell'ordine di data di arrivo della nuova domanda.

12.4. In caso di mancata ammissione il richiedente ha la possibilità di ricorrere all'Assemblea dei soci entro sessanta giorni dal ricevimento della

comunicazione motivata del diniego espresso dall'Organo Amministrativo. L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte.

12.5. Nella propria relazione annuale, l'Organo Amministrativo deve relazionare all'Assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

Articolo 13 - Doveri dei soci -

13.1. Il socio deve versare l'importo delle quote sottoscritte nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 20.2.

13.1.1. Inoltre, il socio è obbligato:

- a) all'osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) alla prestazione mutualistica di lavoro e di partecipazione richiesta dalla cooperativa.

Articolo 14 - Trasferibilità della quota (cessione) -

14.1. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione. Il provvedimento che concede o nega, motivando, l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio può liberamente trasferire la propria quota al terzo avente i requisiti richiesti per la qualità di socio. Contro il diniego il socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al tribunale.

Articolo 15 - Perdita della qualità di socio -

15.1. Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per causa di morte.

15.2. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 16 - Recesso del socio -

16.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere quando:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) nel caso di trasferimento del socio in altra Regione diversa da quella nella quale opera la Cooperativa.

16.2. Il recesso non può essere parziale.

16.3. Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società.

Articolo 17 - Esclusione del socio

17.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio può essere escluso quando:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- c) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d) in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati

gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

e) in caso di provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato;

f) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società.

17.2. Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo Amministrativo dovrà provvedere mediante delibera da annotarsi sul libro dei soci. Tuttavia, il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di conciliazione, come previsto ai sensi del successivo art. 31.

17.3. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci e determina anche la automatica estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

17.4. Agli effetti di cui al successivo articolo 19, l'esclusione diventa operativa nei termini indicati nell'ultimo capoverso del precedente articolo 15.. Ai soci esclusi sarà applicato l'obbligo del risarcimento dei danni eventualmente prodotti.

Articolo 18 - Morte del socio -

18.1. In caso di morte del socio, gli eredi che abbiano i requisiti all'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

18.2. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

18.3. Ove gli eredi del socio deceduto intendano subentrare nella partecipazione del medesimo, dovranno darne comunicazione all'Organo Amministrativo della società, il quale delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c.

Articolo 19 - Liquidazione della quota del socio uscente -

19.1. In caso di recesso, di esclusione e di morte del socio la liquidazione della quota ha luogo sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Se l'evento che interrompe il rapporto sociale si è determinato prima dell'inizio dell'ultimo trimestre dell'esercizio, il rimborso della quota avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio. In caso contrario la liquidazione verrà rinviata di un anno.

19.2. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora non sia stato destinato ad uno dei fondi di riserva indivisibili costituiti.

19.3. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi (o legatari dei soci defunti) saranno devoluti alla riserva ordinaria.

19.4. In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

19.4.1. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi (o i legatari del socio defunto).

Articolo 20 - Quote -

20.1. Il valore minimo di ciascuna quota è di euro 100,00 (cento virgola zero zero) e ciascun socio può liberamente incrementare il valore della quota posseduta fino al massimo previsto dalla legge.

20.2. La quota sottoscritta dovrà essere interamente versata all'atto della ammissione. Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e neppure cedute con effetto verso la società. Le somme versate per tasse di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso e sono destinate alle riserve indivisibili.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 21 - Il patrimonio della società - strumenti di finanziamento

21.1. Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore ciascuna di almeno 100 (cento) euro.
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- c) dai fondi speciali istituiti con le quote dei soci sovventori;
- d) da qualunque liberalità che dovesse pervenire alla cooperativa per essere impiegata al fine di raggiungere degli scopi sociali.

21.2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni e delle azioni nominative sottoscritte e delle azioni di partecipazione cooperativa.

Articolo 22 - Esercizio sociale, bilancio, destinazione degli utili, ristorni.

22.1. L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

22.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, accompagnato dalla propria relazione contenente i criteri seguiti per l'ammissione dei soci e per il conseguimento dello scopo mutualistico, da sottoporre alla approvazione della Assemblea.

22.3. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

22.4. Gli utili di esercizio risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota, nella misura e con le modalità prevista dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) una parte agli eventuali fondi di riserva statutarie e/o volontari;
- d) l'eventuale residuo ai soci, ricordando che la distribuzione di dividendi può avvenire se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è maggiore di 0,25 (zero virgola venticinque).

22.5. L'Assemblea può deliberare che gli avanzi netti di gestione vengano devoluti alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.

22.6. L'Assemblea delibera altresì la eventuale distribuzione ai soci di ristorni che possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche

dell'esercizio scaturenti dalle attività svolte con i soci.

22.7. L'Assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità di erogazione.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 23 - Assemblea dei soci -

23.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

23.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore, se nominati;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 24 - Convocazione dell'Assemblea -

24.1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale, ovvero altrove, purchè in Italia.

24.2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma ovvero e-mail purchè la comunicazione pervenga al socio almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

24.2.1. L'avviso contiene l'ordine del giorno ed indica la data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea ed eventualmente la data della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

24.3. L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci e siano presenti tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e dell'organo di controllo se nominato, purchè nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

24.4. Le deliberazioni dell'Assemblea avvengono a maggioranza dei soci presenti.

24.5. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio.

24.6. Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per appello nominale.

24.7. L'Assemblea si può riunire anche in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purchè siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea

totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

24.8. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

24.9. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, e quante altre volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dall'organo di controllo se nominato, o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta.

24.10. In deroga al principio Assembleare e nei limiti ammessi dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purchè dai documenti sottoscritti dai soci risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso. Tali decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno la metà dei soci.

Articolo 25. - Assemblea: diritto di voto

25.1. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

25.2. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Articolo 26. - Assemblea speciale di ogni categoria di socio

26.1. In presenza di diverse categorie di soci, o per discutere materie specifiche, ove l'atto costitutivo lo preveda, possono tenersi assemblee separate.

26.2. Il consiglio di amministrazione, nell'atto di convocazione, contenente l'ordine del giorno indica anche il luogo di svolgimento che può essere anche diverso dalla sede legale, purchè in Italia.

26.3. Se la società cooperativa ha emesso strumenti finanziari senza diritto di voto, l'assemblea speciale di categoria è convocata dagli amministratori della società quando lo ritengono necessario o ne faccia richiesta non meno di un terzo dei possessori di detti strumenti.

26.4. L'assemblea speciale di ogni categoria, oltre che su tutti gli oggetti di proprio interesse, può deliberare:

- sulla nomina e revoca dei rappresentanti comuni e su eventuali azioni di responsabilità verso gli stessi;
- su eventuali controversie sorte con la cooperativa emittente e possibili conseguenti rinunce o transazioni;
- sulla costituzione del fondo spese necessario per tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari e per la redazione del documento sintetizzante il suo utilizzo;
- sull'esercizio di eventuali diritti di partecipazione o patrimoniali, concessi alla categoria al momento della emissione degli strumenti finanziari.

Articolo 27 - Organo Amministrativo: istituzione -

27.1. La società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di tre consiglieri. Gli amministratori durano in carica per tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli

amministratori sono rieleggibili.

27.2. L'Organo Amministrativo può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci.

27.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore ed i comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed i compensi.

27.4. Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e l'organo di controllo, ove nominato.

27.5. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti u apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 28 - Il Presidente -

I consiglieri eleggono tra loro il Presidente e, se del caso, il Vice Presidente e nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante delibera collegiale. A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo di comunicazione. In caso motivato di urgenza, la convocazione avviene almeno un giorno prima della riunione.

Articolo 29 - Rappresentanza della società -

29.1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio.

29.1.1. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, e in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.

29.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce può nominare procuratori e mandatari delegandoli per il compimento dei singoli atti o categorie di atti, stabilendone i poteri di rappresentanza.

Articolo 30 - Organo di controllo -

Ove si verificassero i presupposti di legge per l'obbligatorietà, la cooperativa procede alla nomina di un organo di controllo monocratico (revisore) o collegiale (Collegio Sindacale) composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. In caso di organo collegiale l'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. Per quanto non previsto si rinvia alle norme che disciplinano le società a responsabilità limitata.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 - Scioglimento e messa in liquidazione -

31.1. In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea in seduta straordinaria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

31.2. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo

rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31/01/1992.

Articolo 32 - Clausola di conciliazione stragiudiziale e compromissoria -

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali rientrante tra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa ed iscritto nell'apposito registro e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la camera di commercio di Messina; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura o entro il termine concordato per iscritto dalle parti.

Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente al Presidente del Consiglio Notarile di Messina.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, a maggioranza dei medesimi.

I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 33 - Norme di rinvio -

33.1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

33.2. Per quanto, ancora non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to: Truglio Giuseppe Leone

Notaio Domenico Giardina

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, munito delle prescritte firme, rilasciata ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Dal mio studio, lì 13 maggio 2024